



Azienda Speciale
sottoposta a direzione e
coordinamento della
Provincia di Monza e della
Brianza

Direzione Generale
Via Tre Venezie 63 - 20821 Meda (MB)
Tel. 0362.341125
segreteria@afolmb.it
afolmonzabrianza@pec.it
www.afolmonzabrianza.it



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

OGGETTO: Acquisizione di una macchina centro lavoro a Controllo Numerico Computerizzato a 5 assi, presso la sede di Afol Agenzia Formazione Orientamento Lavoro, CFP “G. Terragni” via Tre Venezie, 63, Meda MB.

Codice CPV 42642100-9 Macchine Utensili per la lavorazione del legno.

CUP: N. I21J22000250003.

CIG: N. 9660534CD7.

Art. 1. Introduzione

L'esecuzione della fornitura oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto deve essere assicurata dalla ditta aggiudicataria in conformità al contenuto delle norme legislative, regolamentari e tecniche vigenti in materia, anche in caso di modifiche o integrazioni intervenute dopo l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura. Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 2. Normativa di Riferimento

1. Il Fornitore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle che possono essere emanate in corso dell'Ordinativo di Fornitura. L'esecuzione del contratto è soggetta all'osservanza delle disposizioni del presente Capitolato Tecnico.

2. Relativamente all'operazione in oggetto, troverà applicazione la normativa D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, recante il “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii, D.lgs. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e il Regolamento UE 2016/679 “General Data Protection Regulation”.

Art. 3 Stazione Appaltante

Denominazione: Afol Monza Brianza, Via Tre Venezie n. 63

Città: MEDA (MB) tel. 0362 – 341125

Internet: www.afolmonzabrianza.it/

RUP: dr.ssa Cristina Pasquini

indirizzo e-mail: c.pasquini@afolmb.it



Azienda Speciale
sottoposta a direzione e
coordinamento della
Provincia di Monza e della
Brianza

Direzione Generale
Via Tre Venezie 63 - 20821 Meda (MB)
Tel. 0362.341125
segreteria@afolmb.it
afolmonzabrianza@pec.it
www.afolmonzabrianza.it



Art. 4 Oggetto, ammontare e forma dell'Appalto

1. Oggetto del presente appalto è la fornitura di una macchina a controllo numerico computerizzato (CNC) a 5 assi per il laboratorio falegnameria presso CFP "G. Terragni" di Meda di Afol MB in via Tre Venezie n. 63 a Meda (MB), resasi necessaria a seguito del DDP 161 - del 1/12/2022 "PROTOCOLLO DI INTESA TRA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA, COMUNE DI MEDA E AFOL MONZA BRIANZA PER L'ACQUISTO DI UN CENTRO DI LAVORO A CONTROLLO NUMERICO COMPUTERIZZATO (CNC) PER IL LABORATORIO TECNICO PROFESSIONALE DI EBANISTERIA DEL CFP "G. TERRAGNI" DI AFOL MB", con il quale la Provincia di Monza e Brianza con determina n. 2287 del 05-12-2022 ha destinato € 200.000,00 per l'acquisto di un centro di lavoro per il CFP Terragni e il Comune di Meda con deliberazione n.275 del 05-12-2022 ha sostenuto la spesa del centro di lavoro con un ulteriore contributo pari a € 40.000,00. L'importo complessivo stimato dell'appalto ammonta a:

Euro 198.176,23 (euro centonovantottomilacentosettantasei/23) oltre IVA 22%, così composto

- importo a base di gara soggetto a ribasso d'asta **Euro 194.176,23** (centonovantaquattromilacentosettantasei/23), oltre IVA 22%;
 - costi per la sicurezza pari a **Euro 4.000,00** (quattromila/00), oltre IVA 22%;
2. Ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016, l'aggiudicazione dell'appalto avverrà tramite procedura aperta, adottando il criterio del minor prezzo, di cui all'art. 95 comma 4, lettera b) del citato decreto legislativo in considerazione delle caratteristiche standardizzate del macchinario oggetto della gara come da verbale del RUP.
3. La macchina a controllo numerico a cinque assi con architettura a ponte mobile è studiata per lavorazioni di grandi volumi ad alta velocità, di forme complesse che richiedono alte precisioni ed interpolazione continua degli assi. Le caratteristiche tecniche minime, così come di seguito indicate, devono essere necessariamente possedute dalle apparecchiature offerte in gara, a pena di esclusione dalla stessa:



Azienda Speciale
sottoposta a direzione e
coordinamento della
Provincia di Monza e della
Brianza

Direzione Generale
Via Tre Venezie 63 - 20821 Meda (MB)
Tel. 0362.341125
segreteria@afolmb.it
afolmonzabrianza@pec.it
www.afolmonzabrianza.it



CARATTERISTICHE CENTRO DI LAVORO, DIMENSIONAMENTI INDICATIVI DI FORNITURA DEL MACCHINARIO:	
Centro di lavoro: a 5 assi equipaggiato di due tavole di lavoro, n.1 testa bi-rotativa e n.1 asse di tornitura.	
Struttura:	
– Struttura a portale Fisso e banchi mobili	
– N.2 Tavole mobili con dimensioni minime 1400 x 1400 mm	
– Passaggio tra le colonne del ponte fisso 3300 mm (mis. Indicativa)	
– Passaggio pezzo lavorabile 850 mm (mis. Indicativa)	
Corse Assi minimo:	
– Corsa asse X: 3840 mm	
– Corsa asse Y: 2340 mm	
– Corsa asse V: 2340 mm (seconda tavola)	
– Corsa asse Z: 950 mm	
– Corsa asse A: +/- 120°	
– Corsa asse C: +/- 365°	
– Corsa asse di tornitura B: endless	
Velocità assi:	
– Velocità minima asse X: 75 m/min	
– Velocità minima asse Y: 75 m/min	
– Velocità minima asse V: 75 m/min (seconda tavola)	
– Velocità minima asse Z: 30 m/min mm	
– Velocità minima asse A: 14.000 °/min	
– Velocità minima asse C: 14.000 °/min	
– Velocità minima asse di tornitura B: 1500 rpm	
Accelerazioni assi:	
– Accelerazione minima asse X: 4.000 mm/sec ²	
– Accelerazione minima Y: 4.000 mm/sec ²	
– Accelerazione minima V: 4.000 mm/sec ² (seconda tavola)	
– Accelerazione minima Z: 4.000 mm/sec ²	
– Accelerazione minima A: 2.000 °/sec ²	
– Accelerazione minima asse C: 2.000 °/sec ²	
– Accelerazione minima asse di tornitura B: 2.000 °/sec ²	
Dati mandrino:	
– Potenza: minimo 11 Kw	
– Velocità indicativa: 24.000 rpm	
– Ginocchio indicativa: 12.000 rpm	
– Raffreddamento: liquido	
– Attacco: tipo HSK 63 F o equivalente	
Gestione mandrino: in interpolazione lineare, circolare ed elicoidale	
– Inverter: si	
– Controllo corrente in lavoro: si	



Azienda Speciale
sottoposta a direzione e
coordinamento della
Provincia di Monza e della
Brianza

Direzione Generale
Via Tre Venezie 63 - 20821 Meda (MB)
Tel. 0362.341125
segreteria@afolmb.it
afolmonzabrianza@pec.it
www.afolmonzabrianza.it



- Controllo e modifica senso di rotazione da part program: si
- Controllo e modifica velocità di rotazione da part program: si
- Controllo e modifica accelerazione utensile da part program: si
Cambio utensile rotativo:
- N.1 cambio utensile 12 posizioni rotativo posizionato sulla colonna DX del ponte
Cambio utensile lama:
- N.1 cambio utensile d 1 posizioni posizionato sulla colonna SX del ponte
Tavole di lavoro:
- Tavole di lavoro: N. 2
- Dimensioni tavole minimo: 1400 x 1400 mm
- Superficie tavola: materiale ranprex
- Superficie tavola: quadrettatura passo 30 mm per gommina diametro 8 mm
- Interasse Fori di fissaggio: 150 mm
- Tipologia di fissaggio: boccole in ottone M12
- Fermi a scomparsa: 6 (3+3)
- Innessi aria compressa: N.8 per tavola
- Elettrovalvole aria compressa: N.2 per tavola
- Innessi aggiuntivi impianto vuoto: N.4 per tavola (rubinetti a farfalla) + 1 porta gomma diametro 40 mm per tavola
- Elettrovalvole vuoto: N.2 per tavola
Impianto vacuum:
- N. Pompe vuoto: 1
- Capacità pompa vuoto: 250 metri cubi minima
- Tipo pompa: Becker a secco o equivalente
- N. valvole impianto: 4
- N. vacuostati: 4
Sistemi di fissaggio aggiuntivi inclusi:
- N. traverse porta ventose: 2
- N. ventose minime: 6
- Dimensioni minima ventose: 170 x 12 x 250 mm
Unità di tornitura:
- N. torni:1
- Peso massimo caricabile: 50 Kg
- Lunghezza massima caricabile: 1000 mm
- Velocità max. rotazione 1500 rpm
- Tipo di bloccaggio: pneumatico
- Aiuto carico: N.2
Accessori:
- Tool setter per verifica lunghezza utensile
Software:
- Post-processor
- Software per estrapolazione dati di produzione
- Software per analisi dati di produzione
Sistemi di sicurezza:



Azienda Speciale
sottoposta a direzione e
coordinamento della
Provincia di Monza e della
Brianza

Direzione Generale
Via Tre Venezie 63 - 20821 Meda (MB)
Tel. 0362.341125
segreteria@afolmb.it
afolmonzabrianza@pec.it
www.afolmonzabrianza.it



– Cabina perimetrale con porte automatiche
– Tetto a chiusura cabina
Unità di controllo:
– CNC Tipo: Esa automotion o equivalente
– Motori brushless con encoder assoluti
– Console portatile per prova programma: si
– Pc di interfaccia: Dell equipaggiato di SSD e scheda video N-vidia
– Monitor minimo 21 pollici
– Tastiera e mouse: wireless
– N.2 porte di rete minimo
Impianto di lubrificazione:
– Pompa: pompa di lubrificazione ad olio azionata da motore asincrono
– Tipo di impianto: con valvole proporzionali
– Valvola di sicurezza: si
Note aggiuntive:
– Il centro di lavoro deve poter lavorare in modalità pendolo e tavola unita
– L'asse di tornitura deve poter lavorare in modalità indexata, interpolata ed anche come asse di tornitura
– Numero assi interpolanti contemporaneamente in lavoro: 6
– Gestione alta velocità: la macchina deve essere equipaggiata di macro-gestione alta velocità con minimo n3 livelli di finitura

Art. 5 Consegna, installazione e messa in funzione

1. Il termine per la consegna e l'installazione del macchinario non dovrà eccedere **270 giorni**, salvo giustificati motivi, dalla notifica al beneficiario dell'atto di aggiudicazione. Non essendo disponibili magazzini, la consegna e l'installazione dovranno essere contestuali.
2. Il macchinario CNC a 5 assi dovrà essere consegnato "*chiavi in mano*", dotato di tutti gli accessori e quanto necessario per il rispetto delle norme vigenti e senza nessun onere aggiuntivo rispetto a quanto previsto in offerta. Si intende compreso nell'importo offerto dalla ditta concorrente anche l'importo per l'esecuzione a regola d'arte di tutti i lavori, forniture, prestazioni ed oneri necessari per l'installazione, compreso tutto quanto necessario per dare il lavoro finito e tale da garantire il perfetto funzionamento dell'apparecchiatura fornita. Risultano comprese nell'appalto anche eventuali spese legate al costo del personale, all'eventuale viaggio, vitto, alloggio e permanenza sia per la fase di montaggio e installazione della macchina sia per la fase di collaudo e sia con riferimento al personale impegnato nella formazione di chi dovrà utilizzare la macchina, oltre a quello impegnato per la successiva manutenzione.



Azienda Speciale
sottoposta a direzione e
coordinamento della
Provincia di Monza e della
Brianza

Direzione Generale
Via Tre Venezie 63 - 20821 Meda (MB)
Tel. 0362.341125
segreteria@afolmb.it
afolmonzabrianza@pec.it
www.afolmonzabrianza.it



3. Il macchinario dovrà essere consegnato a cura e spese della ditta aggiudicataria (trasporto, imballo, spese doganali), installato e messo in funzione almeno entro quanto richiesto dalla Stazione Appaltante. Prevedendo il criterio del minor prezzo, non si richiedono migliorie in fase di offerta.
4. Qualora il materiale non corrispondesse a quanto specificatamente aggiudicato, sarà respinto e la ditta aggiudicataria dovrà sostituirlo con altro avente le caratteristiche richieste. Durante il periodo di montaggio ed installazione della macchina, la ditta aggiudicatrice dovrà inviare in luogo personale tecnico specializzato che dovrà fornire i necessari chiarimenti in merito al loro uso e manutenzione, nonché i disegni esecutivi per l'allacciamento delle macchine alle varie fonti energetiche e servizi ausiliari. L'appalto si intende compreso di tutte le spese di trasporto, viaggio etc. del personale che dovrà montare e installare la macchina. La messa in funzione viene attestata da un preventivo collaudo di massima da parte della ditta che abilita il responsabile tecnico alle verifiche necessarie per la predisposizione del collaudo, all'utilizzo dell'apparecchiatura e alla formazione del personale. La messa in funzione viene attestata attraverso la predisposizione a cura della ditta aggiudicataria di un verbale di installazione e messa in funzione, da consegnarsi al RUP.
5. La ditta dovrà provvedere a proprie spese, al ritiro e allo smaltimento di tutti gli imballi e/o contenitori resisi necessari per la consegna del bene. Il ritiro dovrà essere effettuato nel più breve tempo possibile, comunque entro e non oltre il periodo di installazione della macchina.
6. Saranno altresì a carico della ditta tutte le spese prevedibili, imprevedibili ed oneri della responsabilità civile verso terzi, inerenti alla fornitura stessa. Qualora la ditta aggiudicataria non riesca ad ottemperare a quanto sopra entro i tempi indicati nel cronoprogramma, il committente si riserva la facoltà di applicare penali secondo quanto previsto dall'art. 18 del presente Capitolato.

Inoltre, la fornitura dovrà intendersi comprensiva di un insieme di beni e servizi costituiti da:

- trasporto, posa in opera, montaggio a regola d'arte, installazione "chiavi in mano", collegamenti tecnici, messa in funzione delle apparecchiature, comprensiva degli allacciamenti alla rete di alimentazione elettrica, all'impianto di aspirazioni trucioli, impianto aria compressa qualora previsto e di assistenza al collaudo delle apparecchiature;
- fornitura dei datasheet, manuali di installazione, gestione e manutenzione nonché di manuali contenenti tutte le metodiche e le modalità di applicazione redatti in lingua italiana;



Azienda Speciale
sottoposta a direzione e
coordinamento della
Provincia di Monza e della
Brianza

Direzione Generale
Via Tre Venezie 63 - 20821 Meda (MB)
Tel. 0362.341125
segreteria@afolmb.it
afolmonzabrianza@pec.it
www.afolmonzabrianza.it



- per ogni apparecchiatura e dispositivo opzionale, la ditta consegna alla Stazione Appaltante una copia della manualistica tecnica (manuale d'uso e manuale di servizio) completa, relativa anche ai prodotti hardware e software forniti, redatti in lingua italiana;
- Aggiornamenti tecnologici hardware e software per tutta la durata della garanzia;
- Manutenzione programmata per 24 mesi;
- Ogni altra spesa, anche qui non esplicitamente prevista, inerente all'espletamento della fornitura e dei servizi correlati.

Art. 6 Affidamento dell'Appalto

1. Divenuta efficace l'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 32 comma 8 del d.lgs. n.50/2016 e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto ha luogo entro i successivi 60 giorni, salvo l'ipotesi di differimento espressamente concordata con la ditta aggiudicataria. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine prefissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla Stazione Appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate.

2. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, secondo le norme vigenti, in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante oppure in modalità elettronica, mediante scrittura privata, sulla base dello schema di contratto allegato.

3. La Stazione Appaltante, visto l'art. 32 del Codice dei Contratti Pubblici e l'art. 8 comma 1 lettera a) del D.L. 76/2020 convertito con modificazione dalla L. 120/2020, si riserva di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con apposito verbale di avvio dell'esecuzione a firma del RUP e dell'Appaltatore anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo.

4. Nel caso di avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza si richiama l'art.32 comma 8 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Art. 7 – Anticipazione

1. Si rinvia a quanto previsto dall'art. 35 comma 18 del Codice dei contratti pubblici.

2. L'aggiudicatario ha facoltà di richiedere l'anticipazione del prezzo calcolata sul valore del contratto di appalto.



Azienda Speciale
sottoposta a direzione e
coordinamento della
Provincia di Monza e della
Brianza

Direzione Generale
Via Tre Venezie 63 - 20821 Meda (MB)
Tel. 0362.341125
segreteria@afolmb.it
afolmonzabrianza@pec.it
www.afolmonzabrianza.it



3. L'anticipazione deve essere richiesta entro il termine di 15 giorni decorrente dalla ricezione della comunicazione di aggiudicazione, con istanza corredata dalla relativa garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa e verrà erogata entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione consistente nel verbale di consegna in via d'urgenza.
4. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso delle prestazioni, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante.
5. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione delle prestazioni non procede, per ritardi a lui imputabili, secondi i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art. 8 - Divieto di cessione del contratto; cessione del credito

1. Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto al Contraente di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice recante "*Modifica di contratti durante il periodo di efficacia*".
2. Il Contraente può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 106 co.13 del Codice.
3. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate ad Afol. Si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991. È fatto, altresì, divieto al Contraente di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
4. Il Contraente, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il codice CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti al Contraente, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati del Contraente medesimo, riportando il CIG.
5. In caso di inosservanza da parte del Contraente agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto di Afol al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.



Azienda Speciale
sottoposta a direzione e
coordinamento della
Provincia di Monza e della
Brianza

Direzione Generale
Via Tre Venezie 63 - 20821 Meda (MB)
Tel. 0362.341125
segreteria@afolmb.it
afolmonzabrianza@pec.it
www.afolmonzabrianza.it



Art. 9 - Subappalto

1. Il Subappalto è ammesso nei limiti di quanto previsto dall'art. 105 D.Lgs 50/2016 ai sensi del quale non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. Il Contraente procederà al subappalto esclusivamente nel caso in cui lo abbia dichiarato in sede di offerta. In tal caso si precisa che nel rispetto dell'art. 105 D.lgs. 50/2016, il subappalto va espressamente autorizzato dal Afol, almeno 20 giorni prima della data di inizio dell'esecuzione del servizio da parte del subappaltatore, il contraente dovrà inoltrare richiesta di autorizzazione al subappalto depositando il contratto di subappalto e la dichiarazione del subappaltatore di cui all'art. 80 D.Lgs 50/2016.

2. Nel caso in cui il Contraente, per l'esecuzione del presente appalto, stipuli sub-contratti che non configurano subappalto, deve comunicare ad Afol, prima dell'inizio della prestazione e per ciascuno dei sub-contratti, i seguenti dati:

- il nome del sub-contraente;
- l'importo del sub-contratto;
- l'oggetto del servizio affidato.

3. Il Contraente deve inoltre comunicare ad Afol le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

4. Non si procederà al pagamento diretto del subappaltatore; pertanto, risulterà obbligatoria la consegna da parte del contraente delle fatture quietanzate, prima della liquidazione della fattura del contraente successiva a quella del subappaltatore. In mancanza di consegna delle fatture quietanzate non si procederà alla liquidazione della fattura del contraente.

Art. 10 Revisione prezzi

Trattandosi di appalto di durata inferiore ai 12 mesi, è esclusa la revisione prezzi.

Art. 11 – Cause sopravvenute – Sospensione

1. Per motivi di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili alla Stazione appaltante, la stessa sospenderà l'esecuzione delle prestazioni per tutta la durata della causa ostativa. La sospensione è disposta dal RUP o, nei casi di cui all'art. 107 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., dal Direttore



Azienda Speciale
sottoposta a direzione e
coordinamento della
Provincia di Monza e della
Brianza

Direzione Generale
Via Tre Venezie 63 - 20821 Meda (MB)
Tel. 0362.341125
segreteria@afolmb.it
afolmonzabrianza@pec.it
www.afolmonzabrianza.it



dell'esecuzione se nominato, compilando apposito verbale sottoscritto dall'appaltatore ed inviato al RUP. La sospensione permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la interruzione dell'esecuzione dell'appalto. In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione della prestazione e comporta un differimento dei termini contrattuali iniziali. All'Appaltatore non è dovuto alcun compenso o indennizzo per le sospensioni disposte in conformità a quanto sopraddetto.

2. Nel caso di sospensioni che superino 1/4 del periodo di esecuzione contrattuale e comunque sei mesi complessivi, è facoltà dell'Appaltatore chiedere lo scioglimento del contratto senza diritto ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese. Nel caso in cui la Stazione appaltante si opponga allo scioglimento, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini sopraindicati (Cfr art 107- comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.).

Art. 12- Sicurezza

1. L'Appaltatore dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
2. L'Appaltatore è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.lgs. n. 81 del 9.04.2008).
3. Trattandosi di esecuzione delle prestazioni all'interno dei luoghi di lavoro della Stazione Appaltante, l'Appaltatore si obbliga, ai sensi dell'art. 26. comma 2 lettera a) e b) e art. 26 comma 3 del D.lgs. n. 81 del 9.04.2008 a coordinarsi ed a cooperare con il Datore di Lavoro committente (o dirigente delegato). Inoltre, l'Appaltatore si obbliga a partecipare, ove promosse dal Datore di Lavoro committente, alle riunioni di cooperazione e coordinamento.
4. L'inosservanza delle leggi in materia di sicurezza di cui al presente articolo, può determinare la risoluzione del contratto.

Art. 13 Garanzia definitiva

1. La ditta aggiudicataria, per la sottoscrizione del contratto, dovrà costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 e 103 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse



Azienda Speciale
sottoposta a direzione e
coordinamento della
Provincia di Monza e della
Brianza

Direzione Generale
Via Tre Venezie 63 - 20821 Meda (MB)
Tel. 0362.341125
segreteria@afolmb.it
afolmonzabrianza@pec.it
www.afolmonzabrianza.it



pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati, in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

2. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso la Stazione Appaltante.

3. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione/verifica di conformità. La Stazione Appaltante può richiedere alla ditta aggiudicataria la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

4. La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione/verifica di conformità, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

5. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dell'appalto nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore.

6. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. La mancata costituzione della garanzia definitiva di cui all'articolo 103 comma 1 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.



Azienda Speciale
sottoposta a direzione e
coordinamento della
Provincia di Monza e della
Brianza

Direzione Generale
Via Tre Venezie 63 - 20821 Meda (MB)
Tel. 0362.341125
segreteria@afolmb.it
afolmonzabrianza@pec.it
www.afolmonzabrianza.it



Art. 14 – Polizza assicurativa

1. L'Appaltatore è obbligato a produrre una polizza assicurativa RC (responsabilità civile) che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione della prestazione da qualsiasi causa determinati. La polizza per responsabilità civile per danni causati a terzi: persone (compreso il personale della Stazione appaltante) e cose/materiali, con esclusivo riferimento alla prestazione in questione, dovrà avere il seguente massimale complessivo: euro 1.500.000,00.
2. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'Appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto della Stazione appaltante.
3. Copia della polizza, specifica, o come appendice alla polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata anticipatamente all'avvio delle prestazioni al R.U.P., unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio.
4. La copertura assicurativa, che dovrà coprire anche danni causati dalle imprese sub-appaltatrici, decorre dalla data prevista per l'inizio della prestazione e dovrà avere durata sino alla data contrattualmente prevista per il termine della prestazione.
5. Qualora l'appaltatore sia un RTI sarà a cura dell'impresa capogruppo presentare la suddetta polizza.

Art. 15 Garanzia ed assistenza post-consegna

1. Il bene fornito dovrà essere garantito per almeno 24 mesi dalla data di consegna-montaggio e in tale garanzia dovrà rientrare anche la manodopera occorrente per gli eventuali interventi di riparazione e di assistenza tecnica dovuti a difetti costruttivi. Sono ricompresi nell'appalto anche i costi di trasporto, vitto e alloggio del personale che dovrà recarsi presso la sede della stazione appaltante per la manutenzione. Per tale periodo l'Appaltatore dovrà presentare fidejussione, entro 30 giorni solari dalla data del certificato di verifica di conformità, corredata di autentica notarile circa la qualifica, i poteri e l'identità del soggetto firmatario del titolo di garanzia, per un importo pari al 10% (dieci) dell'importo contrattuale. Tale garanzia dovrà essere escutibile a prima richiesta.



Azienda Speciale
sottoposta a direzione e
coordinamento della
Provincia di Monza e della
Brianza

Direzione Generale
Via Tre Venezie 63 - 20821 Meda (MB)
Tel. 0362.341125
segreteria@afolmb.it
afolmonzabrianza@pec.it
www.afolmonzabrianza.it



Durante il periodo di garanzia e assistenza post-consegna la ditta aggiudicataria dovrà assicurare la disponibilità di pezzi di ricambio occorrenti in caso di guasti e/o rotture dovute a difetti costruttivi. I tempi di intervento per sostituzioni e/o riparazioni non dovranno essere superiori a 10 giorni dalla richiesta. Durante tale periodo il venditore garantisce la sostituzione o la riparazione gratuita dei componenti sia meccanici che elettrici ed elettronici, eventualmente scoperti difettosi per cause riconosciute imputabili a lacune della materia prima (materiale) o per vizio di costruzione, purché il fatto sia notificato tempestivamente dalla Stazione appaltante.

2. L'assistenza post-vendita in garanzia, a totale cura e spese dell'aggiudicatario, consiste sia nella riparazione di guasti, blocchi o altri inconvenienti che dovessero verificarsi, nella messa a disposizione delle parti di ricambio in sostituzione di quelle malfunzionanti, nonché - ove occorra - la fornitura gratuita di tutti i materiali/parti di ricambio che si rendessero necessari a sopperire eventuali vizi o difetti di fabbricazione, per garantire il perfetto funzionamento della macchina oggetto dell'affidamento.

3. Gli interventi in garanzia atti ad assicurare la funzionalità del devono essere effettuati entro 10 giorni solari dalla ricezione della richiesta di intervento.

4. Nel caso in cui il RUP, a seguito dell'intervento in garanzia dell'Appaltatore, accerti l'impossibilità dell'immediato ripristino dell'efficienza del bene, l'Appaltatore dovrà provvedere alla riparazione nei tempi concordati con il RUP. Nulla dovrà essere addebitato per gli interventi sopra descritti, compresi i costi di viaggio, percorrenza chilometrica ed ore di viaggio del tecnico con relative trasferte. L'Appaltatore inoltre garantisce l'eventuale disponibilità di pezzi di ricambio (ferramenta e parti in legno o altro materiale) per almeno 5 anni dalla data di ultimazione dell'installazione.

5. Le parti di ricambio, che dovranno essere identiche alle parti sostituite, verranno fornite dall'Appaltatore senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione; le parti sostituite verranno ritirate dall'Appaltatore, che ne acquisisce la proprietà.

6. L'Appaltatore dovrà utilizzare parti di ricambio di primaria qualità e nuove di fabbrica, ove esistenti prodotte dallo stesso costruttore.

7. Per ogni intervento in garanzia dovrà essere redatta dal RUP e dall'Appaltatore un'apposita "Nota di ripristino", in formato cartaceo od elettronico, nella quale dovranno essere registrati l'ora della chiamata e quella dell'avvenuta consegna del pezzo di ricambio, nonché le prestazioni effettuate. Il servizio di manutenzione in garanzia dovrà essere erogato dall'Appaltatore a propria cura e spese e senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione, intendendosi ricompreso nel corrispettivo di cui al contratto.



Azienda Speciale
sottoposta a direzione e
coordinamento della
Provincia di Monza e della
Brianza

Direzione Generale
Via Tre Venezie 63 - 20821 Meda (MB)
Tel. 0362.341125
segreteria@afolmb.it
afolmonzabrianza@pec.it
www.afolmonzabrianza.it





8. Le richieste di intervento verranno gestite dall'Appaltatore tramite personale specializzato.
9. Ove la soluzione del malfunzionamento non intervenga entro i termini previsti, la Stazione appaltante Amministrazione applicherà una penale pari al costo dell'intero oggetto non funzionante, rivalendosi sulla garanzia prestata salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
10. Ove il ripristino del malfunzionamento richieda un tempo superiore a quello innanzi stabilito, per cause non riconducibili all'appaltatore, questi informa tempestivamente il RUP. Tutti i costi derivanti dagli interventi di assistenza post-vendita descritti nel presente articolo dovranno essere eseguiti a cura e spese dell'Appaltatore, con le modalità e nei termini che verranno concordati con il RUP.

Art.16 Risoluzione del Contratto

1. La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con la ditta aggiudicataria per le motivazioni e con le procedure di cui all'art. 108 del d.lgs. n. 50/2016.

2. AFOL MB ha facoltà, anche in deroga agli artt. 1455 e 1564 C.C., di promuovere la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del C.C., con incameramento automatico della cauzione e senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa dei danni, nelle seguenti ipotesi:

- a) inosservanza delle disposizioni inerenti Cessione e Subappalto;
- b) gravi violazioni contrattuali, anche non reiterate, che comportino il pregiudizio della sicurezza e della salute degli utenti e dei lavoratori addetti al servizio;
- c) mancata, anche singola, prestazione dei servizi, fatte salve le cause di forza maggiore. Non sono in ogni caso considerate cause di forza maggiore gli scioperi, le agitazioni sindacali e le condizioni meteorologiche, salvo quelle derivanti da calamità naturali;
- d) reiterate infrazioni contrattuali soggette a penalità, formalmente contestate e conclusesi con avvenuta applicazione delle stesse;
- e) mancato rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali nei confronti del personale dipendente;
- f) mancato rispetto dei contratti collettivi, giudizialmente e definitivamente accertato;
- g) perdita dei requisiti minimi previsti per l'accesso all'appalto;
- h) accertata colpevolezza per reati di evasione fiscale o frode;
- i) fallimento, messa in liquidazione od apertura di altra procedura concorsuale;

 <p>Agenzia Formazione Orientamento Lavoro Monza e Brianza</p>	<p>Azienda Speciale sottoposta a direzione e coordinamento della Provincia di Monza e della Brianza</p>	<p>Direzione Generale Via Tre Venezie 63 - 20821 Meda (MB) Tel. 0362.341125 segreteria@afolmb.it afolmonzabrianza@pec.it www.afolmonzabrianza.it</p>	 <p>PROVINCIA MONZA BRIANZA</p>
---	---	--	--

- j) ogni altra inadempienza o fatto, non espressamente contemplati nel presente articolo, che rendano impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del C.C.
- k) mancato rispetto nella normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

3. In tali casi AFOL MB potrà risolvere di diritto il contratto comunicando all'aggiudicatario tramite PEC di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa ed indicando la data dalla quale la risoluzione produrrà i propri effetti. La risoluzione avrà effetto immediato nei casi di particolare gravità e pregiudizio del servizio.

4. AFOL MB si riserva il diritto di risolvere il contratto anche nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso.

5. Nel caso di risoluzione del contratto Afol ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno del Contraente. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

6. In caso di risoluzione del contratto, il Contraente si impegnerà a fornire ad AFOL MB tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

7. In caso di risoluzione del contratto il Contraente ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Art. 17 Recesso

La stazione appaltante si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico e senza che da parte della ditta aggiudicataria possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso d'esecuzione, di recedere in ogni momento del contratto, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso la ditta aggiudicataria ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle sole prestazioni eseguite, purché correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni previste dal contratto.



Azienda Speciale
sottoposta a direzione e
coordinamento della
Provincia di Monza e della
Brianza

Direzione Generale
Via Tre Venezie 63 - 20821 Meda (MB)
Tel. 0362.341125
segreteria@afolmb.it
afolmonzabrianza@pec.it
www.afolmonzabrianza.it



Art. 18 Penali

1. La durata dell'appalto è stimata in 270 giorni dalla consegna. Per ogni giorno di ritardo, salvo che questo dipenda da cause impreviste ed imprevedibili come accertate e verificate dalla Stazione Appaltante, si applicherà una penale pari a euro 150,00 per ogni giorno di ritardo.
2. Al di fuori di un accertato grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte della ditta aggiudicataria, qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il RUP assegna un termine entro il quale l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. (vedi art. 108 comma 4 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.). L'importo della penale da applicare non potrà superare il dieci per cento dell'importo netto contrattuale.

Art. 19 Modalità di pagamento e anticipazione del prezzo

1. Il fornitore emette fatture intestate ad Afol Monza e Brianza secondo le cadenze stabilite nel contratto di appalto al quale interamente si rinvia. Non sarà riconosciuta alcuna prestazione aggiuntiva rispetto a quanto stabilito nel presente Capitolato e contratto se non espressamente autorizzato da Afol. Il fornitore, pertanto, non potrà avanzare alcuna pretesa di liquidazione fatture per prestazioni aggiuntive non espressamente autorizzate per iscritto.
2. Si ricorda che i pagamenti sono subordinati alle verifiche di legge consistenti nella regolarità contributiva e fiscale e che in mancanza della prescritta regolarità, Afol Monza e Brianza è legittimata a sospendere il relativo pagamento fino a risoluzione della problematica.
3. L'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. Ciò implica l'obbligo d'indicazione in fattura dei codici CIG e CUP e la comunicazione ad Afol del conto corrente dedicato con l'indicazione delle persone delegate ad operare sullo stesso. Le fatture dovranno riportare in oggetto il codice CIG della procedura, in mancanza non sarà possibile procedere al pagamento.

Il pagamento verrà eseguito nel rispetto della seguente tempistica:

- 30% anticipazione qualora richiesta previa presentazione della fideiussione;
- 60% ad avvenuta fornitura, installazione e messa in opera;



Azienda Speciale
sottoposta a direzione e
coordinamento della
Provincia di Monza e della
Brianza

Direzione Generale
Via Tre Venezie 63 - 20821 Meda (MB)
Tel. 0362.341125
segreteria@afolmb.it
afolmonzabrianza@pec.it
www.afolmonzabrianza.it



- saldo non oltre 30 (trenta) giorni dall'emissione del certificato di verifica di conformità previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva.

Art. 20 Tracciabilità dei flussi finanziari

1. La ditta aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullità del contratto. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento per pagamenti a favore della ditta aggiudicataria, o di tutti i soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità. Tali pagamenti devono avvenire utilizzando i conti correnti dedicati.

Art. 21 – Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

1. Afol, ai sensi dell'art. 106, comma 12 D. Lgs.50/2016, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del presente contratto, può imporre al Contraente l'esecuzione alle stesse condizioni del medesimo. In tal caso il Contraente non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
2. Le modifiche e le varianti sono regolate dall'art. 106 del Codice.
3. Il Contraente espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune da Afol, purché non alterino la natura generale delle attività oggetto del contratto e non si tratti di modifiche sostanziali ai sensi del comma 4 art. 106 D.Lgs 50/2016.
4. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Contraente se non sia stata approvata da Afol.

Art. 22 Foro di competenza

La risoluzione di qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra Afol Monza Brianza e la Società appaltatrice, inerente o conseguente il presente appalto, è demandata all'Autorità Giudiziaria competente del Foro di Monza, con espressa esclusione della competenza arbitrale.

Art. 23 Rinvio ad altre norme



Azienda Speciale
sottoposta a direzione e
coordinamento della
Provincia di Monza e della
Brianza

Direzione Generale
Via Tre Venezie 63 - 20821 Meda (MB)
Tel. 0362.341125
segreteria@afolmb.it
afolmonzabrianza@pec.it
www.afolmonzabrianza.it



Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento al Capitolato allegato, alle norme del Codice Civile ed ai regolamenti vigenti in materia e nello specifico al D.Lgs n. 50/2016 e al DPR n. 207/2010 nelle parti ancora in vigore.

La Società appaltatrice è tenuta comunque al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale.

Art. 24 Trattamento dati personali

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) dal D.lgs. n. 196/2013 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati forniti saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per le finalità di gestione della procedura e saranno trattati successivamente per le finalità connesse agli obblighi contrattuali, rapporti con le pubbliche amministrazioni e l'autorità giudiziaria e per gli adempimenti di legge relativi a norme civilistiche, fiscali e contrattuali. Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con supporti informatici a disposizione degli uffici; i dati verranno comunicati al personale dipendente di Afol coinvolto nel procedimento.

- a) titolare del trattamento, nonché responsabile, è Afol Monza e Brianza nella persona del Direttore Generale dr.ssa Barbara Riva;
- b) il trattamento è finalizzato allo svolgimento della gara e dei procedimenti amministrativi;
- c) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti degli organi che gestiscono il procedimento, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
- d) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

Art. 25 - Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali

1. Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi del combinato disposto dell'art. 32 co. 1 del Codice e dell'articolo 6 del d.l. 23 dicembre 2013, n. 145 convertito con l. 21 febbraio 2014, n. 9.

2. Sono a carico del Contraente tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto e di tutti gli atti successivi a questo, ivi comprese le spese di registrazione in caso d'uso ed ogni altro onere tributario. L'imposta di bollo è dovuta nella misura di € 16,00 ogni quattro facciate dell'atto e di ogni altro documento per cui si



Azienda Speciale
sottoposta a direzione e
coordinamento della
Provincia di Monza e della
Brianza

Direzione Generale
Via Tre Venezie 63 - 20821 Meda (MB)
Tel. 0362.341125
segreteria@afolmb.it
afolmonzabrianza@pec.it
www.afolmonzabrianza.it



prevede tale imposta (cfr. Risposta Agenzia delle Entrate n. 130/2023 recante “imposta di bollo sugli atti relativi alla gestione dei contratti di appalto pubblici”).

3. Le Parti di questo atto consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi della legge vigente; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini e formalità dipendenti dal presente atto ed effetti fiscali connessi.

**La presente copia e' conforme all'originale depositato
presso gli archivi dell'Azienda**

39-35-B0-BE-B4-98-7D-07-93-57-A9-C3-98-F4-67-60-2F-2E-A8-7F

CAdES 1 di 1 del 20/03/2023 10:58:56

Soggetto: RIVA BARBARA

S.N. Certificato: 1830 EB

Validità certificato dal 29/06/2022 16:43:21 al 29/06/2025 02:00:00

Rilasciato da InfoCamere Qualified Electronic Signature CA, InfoCamere S.C.p.A., IT
